

Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Per sapere – premesso che:

a inizio del mese di maggio la Commissione europea ha presentato le Linee guida per accompagnare gli Stati membri nell'ultimo miglio del Next generation EU. In considerazione degli eventi geopolitici in corso la maggiore flessibilità introdotta consente agli stati di presentare revisioni mirate entro il 31 maggio 2026. L'Italia ha già chiesto sette revisioni, l'ultima delle quali necessaria a sbloccare la nona rata;

le scadenze del PNRR restano inderogabilmente fissate, 30 giugno 2026 per la conclusione degli interventi finanziati, anche parzialmente, con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e la scadenza del 31 agosto 2026 per la rendicontazione finale dei target e milestone, per tutti gli interventi finanziati con risorse PNRR. Entro quest'ultima data andranno completati gli obiettivi legati alla decima e ultima rata di 28,4 miliardi di euro, che per l'Italia sono 159, quasi il triplo delle 9 tappe precedenti;

sui 194,4 miliardi di euro complessivi che costituiscono il Piano Italiano circa 23,8 miliardi potranno essere utilizzati anche dopo agosto perché confluiti in veicoli finanziari speciali;

lo scorso aprile il Governo ha emanato le Linee guida contenenti le indicazioni operative per la conclusione degli interventi e la rendicontazione finale di target e milestone contenenti indicazioni che hanno fatto chiarezza su come procedere con i lavori, soprattutto per le imprese impegnate nelle opere pubbliche del PNRR e per i soggetti attuatori;

in questa particolare fase, a pesare sull'ultimo miglio nei cantieri aperti è in primo luogo il rincaro dei materiali generato dalla guerra in Iran, con aumenti che vanno dal 30 al 70 per cento dei materiali essenziali. Sono segnalati anche ritardi nell'erogazioni delle risorse destinate alle precedenti misure di contrasto al caro materiali;

per sapere

se non ritenga opportuno emanare disposizioni per consentire che, ai fini del conseguimento del target PNRR, il certificato di ultimazione dei lavori possa essere emesso anche in pendenza delle lavorazioni marginali, intese come opere residuali o di dettaglio che non incidono sulla piena funzionalità, utilizzabilità o messa in esercizio dell'opera, e che i termini previsti dal contratto per il rilascio del collaudo tecnico-amministrativo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori possano essere protratti di 60 giorni oltre la data di ultimazione delle lavorazioni marginali

RISPOSTA DEL MIT

Oggetto: question time n. 5-05421 Deputati Mazzetti e Cortelazzo (FI)

In relazione al quesito posto, si rappresenta che il quadro normativo vigente già reca disposizioni idonee a consentire, in presenza dei relativi presupposti, l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori anche qualora residuino lavorazioni di piccola entità non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera.

In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera t), dell'Allegato II.14 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 3, il direttore dei lavori può autonomamente procedere alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere ed emette il certificato di ultimazione dei lavori, il quale costituisce titolo anche per l'assegnazione di un termine perentorio per l'esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull'uso e sulla funzionalità delle opere.

Sul punto, le Linee guida adottate nell'aprile 2026 dalla Struttura di Missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze hanno ulteriormente chiarito, al paragrafo 2.2, che, ai fini della dimostrazione del raggiungimento del target e della riconducibilità temporale dell'intervento alle scadenze europee, assume rilievo esclusivamente la data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori, restando irrilevante il termine concesso all'operatore economico per il completamento di lavorazioni residuali di modesta entità.

La suddetta circolare, specifica inoltre che *“qualora, ai sensi della normativa vigente e degli atti contrattuali, il certificato di ultimazione dei lavori assegni all'operatore economico un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavori residuali di modesta entità, tale circostanza non incide sulla utilizzabilità del certificato, né sulla rilevanza temporale della data di emissione del certificato ai fini della rendicontazione PNRR”*.

Quanto ai successivi adempimenti, resta fermo che il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 7, del codice dei contratti pubblici, è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto, mentre il collaudo tecnico-amministrativo, ai sensi dell'articolo 116, comma 2, del medesimo codice, deve essere di regola completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

In considerazione del quadro normativo vigente e dei chiarimenti operativi già adottati, si ritiene, pertanto, che l'ordinamento offra strumenti idonei a consentire il conseguimento dei target PNRR, anche nei casi in cui residuino lavorazioni di modesta entità non incidenti sulla funzionalità dell'opera.

Il Governo continuerà a monitorare con attenzione l'attuazione degli interventi, assicurando il necessario supporto alle amministrazioni e ai soggetti attuatori, con l'obiettivo di garantire il conseguimento dei target PNRR nel rispetto dei tempi previsti e al contempo qualità delle opere, corretto utilizzo delle risorse pubbliche e piena conformità alle regole europee.